

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)
UFFICIO DEL SINDACO

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

28/07/15

ORDINANZA N. 99 DEL 2 A LUG. 2015

OGGETTO: Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani: modalità e tempi di conferimento da parte dei cittadini.- Altre disposizioni in materia di rifiuti e di igiene pubblica


IL SINDACO

- Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 07/11/2000;
- Ravvisata la necessità di adottare precise disposizioni in ordine al servizio di raccolta e di conferimento dei rifiuti solidi urbani, nonché in ordine ad altri aspetti di igiene pubblica, allo scopo precipuo di ottimizzare detto servizio e di scongiurare l'insorgere di qualsiasi pericolo per la salute dei cittadini;
- Visti l'art. 32 della legge n.833/1978, l'art.40 della L.R. n.30/1993 e l'art. 4 del D.A. regionale sanità in data 18/11/1994, che individuano nel Sindaco l'organo competente all'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- Visto il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
- Visto l'art. 7 bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali;
- Visto l'art.17 della L.R. n.15/2000, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni a carico dei proprietari dei cani in ordine alla rimozione delle deiezioni solide di tali animali dalle pubbliche vie;
- Ritenuto altresì, ai fini esclusivi della chiarezza, di dover revocare l'ordinanza sindacale n. 61 del 14.8.2008 nonché tutte le analoghe precedenti disposizioni sindacali in materia;
- Dato atto che la presente ordinanza:
 - ha il carattere della temporaneità, nelle more dell'adozione di apposito ulteriore provvedimento correlato alla definizione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
 - è da ricondurre nell'ambito delle competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per fronteggiare situazioni correlate a emergenze sanitarie o di igiene pubblica
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visti gli artt. 50 e 54 e 107 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. I trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato e ove non diversamente previsto da disposizioni speciali, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00, ai sensi dell'art.255 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il conferimento dei rifiuti domestici dovrà avvenire a cura degli utenti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:
 - periodo dal 1° novembre al 31 marzo: dalle ore 18,30 alle ore 06,30
 - periodo dal 1° aprile al 31 ottobre: dalle ore 20,00 alle ore 6,30con appositi sacchetti di plastica (adeguatamente annodati) da porre dentro i cassonetti di raccolta. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
3. I pubblici esercizi dovranno collocare i propri rifiuti in appositi sacchi a perdere accuratamente chiusi, di peso non superiore a Kg. 25,00. Detti sacchi dovranno essere a loro volta sistemati in bidoni di plastica con relativi coperchi a chiusura ermetica e collocati lateralmente ai cassonetti nelle medesime fasce orarie indicate al precedente capoverso 3. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

28/07/15



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)
UFFICIO DEL SINDACO

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

4. Il cartone di imballaggio proveniente da esercizi pubblici dovrà essere tagliato, piegato e legato, al fine di ridurre il volume, e depositato lateralmente ai cassonetti, per il successivo prelievo da parte degli operatori ecologici. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
5. E' vietato l'abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti, lattine ed ogni altro rifiuto sul suolo pubblico ed in particolare nelle grate delle caditoie stradali. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00, ai sensi dell'art.255 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
6. a) Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali;
b) E' fatto obbligo ai soggetti di cui al punto a) di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico;
Alle violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.15/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Alle violazioni delle disposizioni di cui alla precedente lettera b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 309,00, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.15/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
7. E' fatto obbligo a tutti i cittadini proprietari di giardini, orti, cortili con alberi e piante rampicanti che sporgono nelle vie, piazze del paese, di potare e decespugliare i rami, le siepi, le essenze rampicanti etc. quando determinano nocimento, pericolo, riduzione di visibilità del passaggio. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
8. E' severamente vietato il conferimento nei cassonetti di raccolta di:
 - rifiuti provenienti dai fomi per la panificazione (cenere, carbone ecc.);
 - rifiuti provenienti dalla lavorazione del legno, (segatura, scarti di legname ecc.);
 - rifiuti ingombranti (mobili, materassi, elettrodomestici, di qualsiasi tipo o dimensione);
 - rifiuti da imballaggio per trasporto o imballaggio terziario;
 - rifiuti prodotti da attività di giardinaggio e potatura, sfalci ecc.;
 - rifiuti provenienti da demolizioni, rifiuti terrosi, massi, o quanto altro possa danneggiare gli ingranaggi del compattatore;I trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato e ove non diversamente previsto da disposizioni speciali, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 al sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
9. E' severamente vietato il conferimento nei cassonetti di raccolta di rifiuti costituiti da sottoprodotti di origine animale provenienti dagli scarti di lavorazione delle macellerie e delle pescherie.- I trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 28.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.36/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
10. Sono revocate: l'ordinanza commissariale n. 61 del 14/08/2008, nonché ogni altra precedente analoga disposizione sindacale in materia;
11. Le funzioni di autorità competente a ricevere il rapporto e a emettere l'ordinanza ingiunzione - ex legge n.689/1981 - per le violazioni previste nella presente ordinanza, nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, saranno espletate, in relazione a quanto disposto dall'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000 e sulla scorta delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia (vedi, tra le altre, Cassazione n.6362/2004, n.429/2005, n.12862/2006, n.12412/2006) dal funzionario comunale incaricato di posizione organizzativa responsabile del servizio igiene ambientale, o da chi lo sostituisce legalmente;
12. L'Area polizia urbana e le forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE AREA

Geom. Rosolino Raffa

IL SINDACO

Dott.ssa Rosalia Staderelli